

Qualora, invece, tali affari di assicurazione vengano assunti a condizioni comunque speciali, le proffugioni di acquisto e di incasso saranno, per questi casi, stabilite, di volta in volta, dal Direttore Generale, in relazione alle basi tecniche adottate ed alle condizioni e facilitazioni concesse per ogni singolo caso.

L'incasso dei premi può essere trasferito da un'Agenzia Generale ad un'altra, od anche alla Casa centrale dell'Istituto, su esplicita domanda degli interessati.

L'Istituto non consente anticipazioni di proffugioni alle Agenzie Generali per qualsiasi titolo o causa.

Art. 7.

Nel caso di cessazione dell'appalto per causa diversa da quelle indicate nell'articolo 3 del presente Capitolato, spetta all'Agenza Generale cessante un indennizzo pari al 2% sulle proffugioni liquidate durante la sua gestione (rappels e schusi). Tale indennizzo è ridotto alla metà nel caso di dimissioni o di provvedimento giudiziale. Nei casi di cessazione